



*Ministero dell'agricoltura,*

*della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI VII

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTE le disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

VISTO l'art. 23-*quater*, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3), recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'articolo 3, il quale ha disposto, tra, l'altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume il nome di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



*Ministero dell'agricoltura,*

*della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI VII

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 (Suppl. Ordinario n. 43/L);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 304 del 30 dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 44;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215, con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11/01/2021 al numero 14, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;

VISTA la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, prot. n. 29419 del 20 gennaio 2023, registrata dalla Corte dei conti in data 22/02/2023 al n. 212;



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI VII

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 107781 del 17/02/2023, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 28/02/2023 al n. 119, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in coerenza con la direttiva ministeriale n. 29419/2023, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTA la direttiva direttoriale PQAI n. 118468 del 22/02/2023, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 28/02/2023 al n. 120, con la quale, tra l'altro, i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti in data 10/09/2020 al n. 832, con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare,

VISTO il D.D.G. PQAI n. 620087 del 2 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2023 al n. 43 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQAI VII;

VISTI i vigenti regolamenti delle corse al trotto e delle corse al galoppo;

VISTO il D.D.G. prot. n. 64384 dell'8/02/2023, recante l'approvazione della Circolare di programmazione delle corse al galoppo per l'anno 2023 e l'aggiornamento alla Circolare di programmazione delle corse al trotto e le Disposizioni attuative della programmazione delle corse al trotto relative all'anno 2023;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 649639 del 19/12/2022, con il quale è stato emanato il calendario delle corse ippiche per il periodo 1° gennaio 2023 - 28 febbraio 2023;

VISTO il decreto dipartimentale n. 107764 del 17/02/2023, con cui sono stati adottati i criteri per l'adozione del calendario delle corse ippiche per l'anno 2023;



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI VII

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 114230 del 21/2/2023, con il quale è stato emanato il calendario delle corse ippiche per il periodo 1° marzo 2023 – 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che l'aggiornamento alla Circolare di programmazione delle corse al trotto, recante anche le Disposizioni attuative della programmazione delle corse al trotto relative all'anno 2023, prevede, all'articolo 7, che la programmazione delle corse al trotto sia formulata in parte a livello centralizzato, per le giornate di corse individuate dall'Amministrazione;

CONSIDERATO altresì che la medesima disposizione prevede che la programmazione delle corse a livello centralizzato sia effettuata in collaborazione con le società di corse, in modo da assicurare il rispetto delle percentuali di ripartizione del montepremi nazionale e per assicurare l'adeguamento della programmazione alle esigenze delle singole piazze;

RILEVATO che la medesima Circolare stabilisce, all'articolo 8, che la programmazione centralizzata sia organizzata per il 30% delle giornate di corse in calendario;

RILEVATO inoltre che la formulazione delle corse a livello centralizzato è prevista senza l'applicazione di limiti di chiamata e di percentuali massime di corse condizionate (cavalli anziani) e/o invito;

ACCERTATO che lo scopo della programmazione centralizzata è di assicurare la partecipazione degli operatori a competizioni omogenee e qualificate e di evitare sovrapposizioni di corse della medesima tipologia tecnica nello stesso ambito territoriale;

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione della struttura deputata alla formulazione di corse a livello centralizzato, che devono essere pubblicate, secondo quanto disposto dall'art. 8.3. della Circolare di programmazione, almeno trenta giorni prima della data di effettuazione e di disciplinarne compiti e funzioni;

**DECRETA**

**Articolo 1**

1. E' istituita, nell'ambito dell'Ufficio PQAI VII, l'Unità Centrale di Programmazione (UCP), a struttura collegiale, composta da un rappresentante per ciascun Ufficio tecnico delle società



*Ministero dell'agricoltura,*

*della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI VII

di corse operanti nel medesimo ambito territoriale (Nord, Centro, Sud e Sicilia), coordinata dall'Ufficio PQAI VII.

2. I rappresentanti degli Uffici tecnici indicati dalle società di corse hanno compiti di proposta e consultivi.

## **Articolo 2**

1. L'UCP, sentite le Società di gestione degli ippodromi al fine di valutare le esigenze delle singole piazze, programma, in modo centralizzato, le corse dei cavalli, tenendo conto della specificità del bacino d'utenza di ciascuna macroarea geografica. A tale scopo, l'UCP provvede:

- ad individuare le chiamate necessarie per garantire la partecipazione dei cavalli a competizioni qualificate ed omogenee, provvedendo ad accorpare corse e/o a modificare le proposizioni formulate dagli Uffici tecnici;
- a formulare corse di importo medio in grado di garantire un'adeguata ed uniforme distribuzione sul territorio delle competizioni destinate a cavalli di qualità.

2. La programmazione centralizzata è altresì articolata in appositi circuiti con classifiche e finali. I circuiti centralizzati da realizzare sono i seguenti:

- Circuito di corse senza frusta;
- Circuiti in collaborazione con l'ANACT e/o con FEDERNAT, con eventi promozionali correlati;
- Circuito organizzato a punti, per soggetti di 5 e 6 anni, secondo il modello svedese, con competizioni finali per i migliori classificati per somme vinte nel circuito.

3. L'UCP provvede a redigere apposita sintetica relazione che indica i criteri utilizzati e la specificità della giornata nell'ambito dell'articolazione del calendario.



*Ministero dell'agricoltura,*

*della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA  
PQAI VII

### **Articolo 3**

1. Le Associazioni di categoria riconosciute possono presentare proposte di programmazione, che saranno vagliate dall'UCP.
2. L'UCP, sulla base dei contributi pervenuti o d'iniziativa, procede alla formulazione delle proposizioni di corse provvedendo, per il tramite delle società di corse interessate, alla divulgazione.
3. L'UCP ha facoltà di assegnare i numeri nelle competizioni programmate a livello centralizzato, indicandone le modalità preventivamente.
4. Nelle giornate di corse programmate a livello centralizzato, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo obbligatorio dei partenti oppure di un numero esiguo dei partenti, segnalato dall'handicapper e/o dall'ufficio tecnico della società di corse interessata, l'UCP, con giudizio insindacabile, provvede a trasformare la corsa in "invito", mantenendola, se possibile, con le stesse caratteristiche ed aggiungendo altri cavalli, già iscritti o meno, anche oltre il numero minimo consentito fino ad un massimo di quattordici cavalli.
5. L'UCP, in base al giudizio insindacabile delle figure professionali in possesso di specifiche competenze tecniche di cui è costituita, ha facoltà di determinare il campo partenti di ogni corsa programmata a livello centralizzato, anche escludendo cavalli dichiarati partenti oppure spostandoli di numero e/o di nastro acquisiti, in considerazione dei partenti effettivi, nei casi in cui sia necessario garantire l'omogeneità della corsa oppure nei casi di manifestata difficoltà in partenza o in corsa e di accertata non negatività o per altro giustificato motivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Oreste Gerini**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del  
C.A.D.)*

**IL DIRIGENTE**

**Teresa Nicolazzi**

*(documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*